

Decreto n. 139 del 04/03/2026

OGGETTO: Stipula di specifico rapporto convenzionale con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda inerente l'esecuzione prestazioni di otorinolaringoiatria presso la SC "ORL" del Presidio ospedaliero, con contestuale assunzione d'impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- sono da tempo in essere tra ASST della Valcamonica e varie ASST lombarde plurime convenzioni per l'erogazione di prestazioni consulenziali specialistiche presso il Presidio ospedaliero e l'esecuzione di esami diagnostici e strumentali, al fine di assicurare una più completa ed efficace offerta di prestazioni sanitarie al cittadino;

- Regione Lombardia con propria DGR n.XI/7013/2022 forniva specifiche indicazioni circa la necessità di addivenire in via prioritaria e preferenziale alla stipula di specifici rapporti convenzionali tra aziende del SSR per fronteggiare le varie carenze di personale dipendente che si manifestassero nella varie UUOO;

- Regione Lombardia con propria DGR n.XII/1514/2023 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale" ribadiva, tra gli altri, la necessità di addivenire in via prioritaria alla stipula di specifici rapporti convenzionali tra aziende del SSR per fronteggiare le varie carenze di personale dipendente che si manifestassero nella varie UUOO;

RAMMENTATO che:

- l'Azienda nel corso degli ultimi mesi ha subito una considerevole perdita di risorse umane all'interno del Dipartimento di Area Medica, anche presso la SC "ORL" con la conseguente necessità di reperire nel minor tempo possibile nuovo personale al fine di garantire l'assistenza ai degenti ed evitare interruzioni di servizio;

- l'Azienda nelle more dell'esperimento di avvisi e concorsi utili all'assunzione di nuovi Dirigenti medici, formalizzava a ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con nota registrata al prot.ASST il 27.1.2026 al n.2497/2026, specifica richiesta volta alla stipula di convenzioni ex DGR XI/7013/2022 ed ex DGR XII/1514/2023 per lo svolgimento di sedute interventistiche di chirurgia all'orecchio in favore di pazienti ricoverati presso il Presidio ospedaliero;

CONSIDERATO che:

- alla luce della predetta richiesta, con nota registrata al prot.ASST il 19.1.2026 al n. 5510/2026, la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda formalizzava la propria disponibilità per l'esecuzione di prestazioni di otorinolaringoiatria, consistenti in n.1 accesso mensile della durata di n.8 ore, nello specifico n.6 ore in sala operatoria e n.2 ore di successiva consulenza in reparto fronte di un compenso di € 100,00/ora;

- con successivi scambi di corrispondenza si addiveniva alla formulazione definitiva dei contenuti dell'accordo con inoltro del testo convenzionale da approvarsi;

PRECISATO che eventuali oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art.2, troveranno copertura mediante ricorso alle risorse oggetto di precipuo impegno di spesa assunto con decreto n.819/25 in materia d'imposta di bollo derivante dalla stipula di atti diversamente qualificati per l'anno 2026;

DATO ATTO che per l'esercizio 2026 la spesa di cui al presente provvedimento risulta essere superiore a quella approvata nei precedenti esercizi trovando copertura in storni su diversi e differenti rapporti, pur trattandosi di un nuovo rapporto convenzionale non esistente in precedenza;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento del-

la spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

CONFERMATA da parte della Direzione Strategica la necessità di dare corso alla collaborazione di cui trattasi al fine di garantire la continuità assistenziale, non potendosi, in difetto, assicurare l'erogazione delle prestazioni di competenza;

RITENUTO opportuno, per quanto espresso in premessa, proporre la stipula del rapporto convenzionale con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda inerente l'esecuzione prestazioni di otorinolaringoiatria presso la SC "ORL" del Presidio ospedaliero a valere dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31.12.2026;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

EVIDENZIATO che la convenzione è qualificabile come accordo ex art.15 della Legge 7.8.1990, n.241, in quanto adottata per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione fra Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, di attività di interesse comune;

PRECISATO che:

- il controllo sull'effettuazione delle prestazioni oggetto delle convenzioni è demandata alla Direzione medica di Presidio;

- la liquidazione, sulla scorta dei controlli di cui sopra, delle prestazioni oggetto delle convenzioni è demandata a successivi atti amministrativi da parte dei competenti uffici;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile incaricato della SC "Affari Generali e Legali";

- l'attestazione del Direttore SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa riferita al Bilancio economico di previsione per l'anno 2026;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di stipulare, dalla data di adozione del provvedimento e fino al 31.12.2026, specifico rapporto convenzionale con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda inerente l'esecuzione prestazioni di otorinolaringoiatria presso la SC "ORL" del Presidio ospedaliero, mediante la sottoscrizione dello schema di testo che, consistente in n.5 pagine, è allegato al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 8.000,00;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore Generale ai sensi del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: STIPULA DI SPECIFICO RAPPORTO CONVENZIONALE CON ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA INERENTE L'ESECUZIONE PRESTAZIONI DI OTORINOLARINGOIATRIA PRESSO LA SC ORL DEL PRESIDIO OSPEDALIERO, CON CONTESTUALE ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/02/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FENAROLI ELIA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/02/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CERESETTI GABRIELE**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 8.000,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizio corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.3.2026 - 31.12.2026	4305000101 Consulenze sanitarie da ATS/ASSt della Regione	3170400 SC ORL	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.200,00	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.721/2023
	TOTALE		€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 03.3.2026

IL DIRETTORE SC BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
Dott.ssa Cristina Lazzati
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Convenzione con ASST VALCAMONICA per prestazioni di otorinolaringoiatria

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Alberto Zoli**

E

l'ASST Valcamonica, (di seguito indicato come "ASST Valcamonica"), sede legale in Breno (BS) - 25043, Via Nissolina, 2 - C.F. e P. IVA - 03775830981 - rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Corrado Scolari**

PREMESSO CHE

- ASST Valcamonica ha manifestato con nota prot. n.0002497/26 del 27/01/2026 la necessità di stipulare la convenzione avente ad oggetto prestazioni medico-specialistiche da svolgersi presso la propria sede e in favore della propria utenza quali:
 - Prestazioni di Otorinolaringoiatria;
- l'ASST Niguarda, attraverso la S.CV. Otorinolaringoiatria, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze ed è disponibile a garantire, dietro corrispettivo, le prestazioni richieste per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15-quinquies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- l'art. 43, comma 3 della L. 449/1997 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- la Regione Lombardia con DGR XII/1514 del 13/12/2023 ha tra l'altro promosso la stipula di Convenzioni tra gli Enti pubblici del SSR al fine di assicurare l'apporto di personale qualificato agli Enti che presentano difficoltà di reclutamento di personale;

Direzione Amministrativa
S.S. Area Privata
Alberto Russo

1 di 5

Responsabile del procedimento: Stefano Simone Galli
Responsabile dell'istruttoria: Matteo Chiarati

PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
E-mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it
E-mail: matteo.chiarati@ospedaleniguarda.it
Tipologia convenzione: Es

- l'ASST NIGUARDA e l'ASST Valcamonica perseguono, nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali, il preminente interesse pubblico ed operano nell'interesse all'ampliamento e miglioramento delle capacità e delle tecniche di assistenza sanitaria;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 91 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto in data 23/01/2024;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di sedute interventistiche di chirurgia all'orecchio in favore di pazienti ricoverati presso l'ASST Valcamonica.

Nello specifico si prevede un accesso/mese in sala operatoria della durata di 6 ore ciascuno (08:00 – 14:00) e successiva consulenza in reparto dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Per l'attività di cui sopra verrà si applica la tariffa oraria di € 100,00.

Art. 2 - Modalità operative

Le attività professionali saranno richieste e concordate direttamente tra i Direttori delle Strutture coinvolte di ASST NIGUARDA e l'ASST Valcamonica.

Le attività oggetto della presente Convenzione si svolgeranno presso l'ASST Valcamonica dai Dirigenti medici dell'ASST Niguarda al di fuori dell'orario di lavoro.

I Professionisti dell'ASST NIGUARDA svolgeranno l'attività, senza alcun vincolo di subordinazione con l'ASST Valcamonica e senza che tale attività possa essere considerata in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato e si impegnano a rispettare i Regolamenti interni l'ASST Valcamonica e la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura Complessa coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri di ASST Valcamonica

ASST Valcamonica si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell'ASST Niguarda, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

ASST Valcamonica si impegna inoltre a fornire copia dell'Autorizzazione ricevuta dall'ATS relativamente alla erogazione di prestazioni sanitarie.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di ASST Valcamonica con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

Direzione Amministrativa
S.S. Area Privata
Alberto Russo

Responsabile del procedimento: Stefano Simone Galli
Responsabile dell'istruttoria: Matteo Chiarati

PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
E-mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it
E-mail: matteo.chiarati@ospedaleniguarda.it
Tipologia convenzione: Es

2 di 5

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Valcamonica.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ASST Valcamonica, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v 2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST NIGUARDA, tramite il Nodo Smistamento degli Ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente un ordine di convalida, successivo all'emissione della fattura.

Sarà cura dell'ASST Valcamonica registrare formalmente l'effettiva presenza dei medici; a tal fine l'ASST Valcamonica si impegna a mettere a disposizione un prospetto per la registrazione degli accessi effettuati. A ciascun medico che svolgerà i turni presso l'ASST Valcamonica verranno fornite, indicazioni per il rilascio delle credenziali per l'accesso al dominio aziendale ed agli applicativi necessari. L'ASST Valcamonica, attraverso la Direzione Medica di Presidio, si impegna mensilmente a comunicare alla ASST Niguarda all'indirizzo mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it, **il prospetto riepilogativo recante l'effettiva presenza dei professionisti con l'indicazione di data e orari di presenza.** Il pagamento delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente durata: dalla data di sottoscrizione fino **al 31/12/2026**, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intercorsi nelle more di attivazione della nuova procedura di convenzionamento a far data dal 01/01/2026.

Tale convenzione potrà essere risolta unilateralmente dalle Parti con preavviso di almeno un mese per ragioni di ordine organizzativo, mediante comunicazione formale tra le Direzioni Generali.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, oppure tramite PEC.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno **30 giorni prima della scadenza**. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec con preavviso di 30 giorni, nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Fermo restando quanto sopra, la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

Inoltre, qualora in corso di vigenza si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione o di atto integrativo.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 - Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda mediante sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali comuni e particolari, di cui è titolare l'ASST Valcamonica e di cui gli incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nel caso in cui i dati relativi al presente contratto vengono trattati da entrambe le parti, la titolarità è condivisa tra le stesse e gli operatori devono ritenersi incaricati del trattamento osservando le regole previste dal Codice della Privacy.

L'ASST Valcamonica e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

La nomina di Responsabile del trattamento si intende conferita all'ASST Niguarda nei termini di cui sopra.

In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016), ASST Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento, nomina, con apposito atto formale, che verrà successivamente sottoscritto, l'ASST NIGUARDA Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, assorbiti nei rispetti PIAO vigenti, e Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la

risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del whistleblowing, le Parti hanno adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. I Regolamenti e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sui rispettivi siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate ai RPCT mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, ed anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nelle sezioni di "Amministrazione Trasparente".

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Valcamonica.

Art. 12 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

ASST Valcamonica
IL DIRETTORE GENERALE
Corrado Scolari

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
IL DIRETTORE GENERALE
Alberto Zoli

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.